

AVVISO AGLI ISCRITTI AGLI ALBI FORENSI E ALLA CASSA

La comunicazione obbligatoria dei dati reddituali IRPEF e IVA relativi all'anno 2019 - **Mod 5/2020**- deve essere effettuata **entro il 31.12.2020**, termine differito dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento del 02.04.2020, da tutti gli iscritti agli Albi Professionali Forensi anche per frazione di anno e dai Praticanti iscritti alla Cassa a decorrere dal 2019 o da anni precedenti.

Per provvedere a tale adempimento la Cassa attiverà, a partire dal 20.07.2020, la procedura di invio alla quale accedere collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, sezione "Accessi riservati" – "Posizione personale", con le proprie credenziali, codice meccanografico e codice PIN personale. Nel caso di codice PIN smarrito o dimenticato è data possibilità di richiederlo mediante la apposita procedura messa a disposizione sul sito stesso.

Una volta inserito il reddito netto professionale e il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA il sistema effettua automaticamente il calcolo della contribuzione dovuta con riferimento allo status professionale (es. iscritto Albo/Cassa, con o senza agevolazioni contributive, pensionato ecc.).

Al termine della compilazione, per procedere all'effettivo invio del mod. 5, dovrai utilizzare l'apposito comando "INVIO TELEMATICO"; la validità dell'operazione verrà certificata con effetto immediato.

Il mod. 5/2020 correttamente trasmesso verrà, quindi, conservato nel sistema informatico di Cassa Forense e, in qualunque momento, il documento potrà essere riaperto, archiviato autonomamente e/o stampato.

Se risultano dovuti dei contributi da versare, sempre sul sito, sono disponibili le funzioni necessarie per la stampa della modulistica personalizzata comprensiva del codice di versamento individuale da utilizzare, in via esclusiva, per i pagamenti.

Come noto **il contributo integrativo** minimo non è dovuto per il periodo 2018/2022, ne segue che con il modello 5/2020 **dovrà essere versato l'intero importo nella misura percentuale del 4% sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA.**

Il termine per il pagamento dei contributi in autoliquidazione - ordinariamente previsto alle scadenze del 31 luglio e del 31 dicembre –**per l'anno 2020** – subisce delle modifiche.

I contributi potranno, pertanto, essere corrisposti con le seguenti modalità **la cui scelta, alternativa, è obbligatoria e irrevocabile:**

- nelle **consuete due rate con scadenza 31.07.2020 e 31.12.2020 o in unica soluzione entro il 31.12.2020 (giovedì)**, a mezzo M.Av. senza interesse e sanzioni;

- in **due rate annuali di pari importo con scadenza 31.03.2021 (mercoledì) e 31.03.2022 (giovedì)**, a mezzo M.Av. **maggiorate dell'interesse dell'1,50%**, su base annua, senza sanzioni; tale interesse verrà calcolato con riferimento alla prima rata dal 01.01.2021 al 30.03.2021 e per la seconda dal 01.01.2021 al 30.03.2022;
- **mediante iscrizione nel ruolo 2021** (da formare a ottobre 2021), maggiorati **degli interessi nella misura dell'1,50%**, che saranno calcolati a decorrere dal 01.01.2021 al 31.10.2021 (data di formazione del ruolo) senza sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni direttamente al Concessionario (fino a 72 rate).

Nel caso la contribuzione complessivamente dovuta per contributo soggettivo e contributo integrativo risulti **inferiore a € 30,00** non è data possibilità di optare per il pagamento rateale e per l'iscrizione a ruolo il versamento dovrà essere effettuato entro il 31.12.2020.

L'omissione o il ritardo nell'invio del modello 5 o nel pagamento dei contributi in autoliquidazione comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e disciplinari previste dal vigente regolamento.

All'iscritto non ancora pensionato di vecchiaia, è data la facoltà, in sede di mod. 5/2020 di esercitare l'opzione per versare volontariamente un ulteriore **contributo "modulare"** in una misura compresa tra l'1% e il 10% del reddito netto professionale, sempre entro il "tetto" di € 100.200,00. Il contributo modulare volontario segue il regime fiscale del contributo soggettivo obbligatorio e concorre a formare un montante contributivo individuale utilizzabile per aumentare l'importo del futuro trattamento pensionistico con una quota aggiuntiva di pensione (c.d. "quota modulare") calcolata con il sistema contributivo.

In caso di adesione all'opzione per la **contribuzione modulare volontaria**, il termine ultimo per effettuare il relativo versamento, (esclusivamente tramite M.Av.) è il **31.12.2020** (rata unica). Dopo tale data, non potranno essere accettati dalla Cassa eventuali versamenti a titolo di contribuzione modulare (cfr. art. 26, ultimo comma, del Regolamento dei Contributi).

Per l'integrazione del versamento del contributo soggettivo per l'attribuzione della intera annualità prevista per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa con esclusione del praticantato il termine resta confermato al 31.12.2020

I pensionati di vecchiaia che rimangono iscritti alla Cassa e che percepiscono reddito da attività professionale, a partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione o alla maturazione dell'ultimo supplemento devono corrispondere il contributo soggettivo, sino al tetto reddituale, nella misura del 7,25% del reddito professionale e nella misura del 3% per la parte di reddito eccedente il tetto, fermo restando il 4% del volume di affari IVA effettivamente prodotto.

Maggiori informazioni sul mod. 5/2020 e sulla quota "modulare" di pensione, sono disponibili sul sito della Cassa www.cassaforense.it, ove è disponibile anche l'informativa sulla privacy, ai degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, consultabile nella sezione "La Cassa" – "Privacy Policy " .